

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/902 DELLA COMMISSIONE****del 10 giugno 2015****concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA***[notificata con il numero C(2015) 3799]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Lettonia ha informato la Commissione di una misura volta a impedire l'immissione sul mercato di un rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA.
- (2) Il rasaerba reca il marchio CE in conformità alla direttiva 2006/42/CE.
- (3) La misura è stata adottata per la non conformità del rasaerba ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punto 1.3.8 (Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili) e punto 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione), poiché la distanza troppo breve tra la parete posteriore della macchina e la circonferenza di taglio fa sì che la macchina funzioni in condizioni di sicurezza carenti.
- (4) La notifica era accompagnata da una relazione di prova redatta dallo Slovenian Institute of Quality and Metrology.
- (5) La Commissione ha scritto al fabbricante invitandolo a comunicarle le sue osservazioni sulla misura adottata dalle autorità lettoni. Il fabbricante ha risposto informando che il prodotto era stato volontariamente ritirato dal mercato lettone.
- (6) La documentazione disponibile, le osservazioni espresse e l'azione intrapresa dagli interessati dimostrano che il rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. È perciò opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Lettonia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, è giustificata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.